

R.G. n. procedimento unitario 12-1//2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
Sezione Prima Civile
UFFICIO PROCEDURE CONCURSUALI

Procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato

SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
DEL SOVRAINDEBITATO

Il Tribunale composto dai seguenti Magistrati:

Erminio Rizzi	Presidente
Francesca Claris Appiani	Giudice relatore
Renato Cameli	Giudice

sentito il giudice relatore in camera di consiglio;
visto il ricorso proposto

da

AVV. VITO MELTONESE

per l'apertura della liquidazione controllata di
LABORANTI ANTONIO ALFONSO (C.F. e/o P.I. LBRNNL65R15G388J) con sede in PIAZZA
QUATTRO NOVEMBRE 4 MILANO

letta la domanda volta ad ottenere l'apertura della procedura di liquidazione controllata dei beni in favore dei creditori proposta dal creditore Avv. Vito Meltonese;
rilevata la competenza del Tribunale di Pavia, in quanto la sede legale dell'impresa è stata trasferita a Milano, piazza IV novembre n. 4 in data 22.1.2025 da Dorno (PV), luogo che rientra nella competenza del Tribunale adito;
vista sul punto la sentenza del Tribunale di Milano del 15.1.2026 che dichiara la propria incompetenza a favore di quella del Tribunale di Pavia, trasmettendo gli atti del giudizio;
rilevato che non risulta la proposizione di domande di accesso alle procedure disciplinate nel Titolo IV CCII e che si ritengono soddisfatti i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 CCII;
visto l'art. 270 CCII;
ritenuto che il debitore istante rientri tra i soggetti che possono accedere alla procedura di liquidazione controllata in quanto può considerarsi, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII, "*debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*";
ritenuto, sul punto, che il debitore deve essere qualificato come imprenditore agricolo;
accertato lo stato di insolvenza provato dalla esposizione debitoria nei confronti del ricorrente e dell'Erario, nonché dalla circostanza che il debitore ha tentato l'accesso ad uno strumento di risoluzione della crisi, revocato, e alla composizione negoziata che non ha sortito alcun effetto, nonché dalla presenza di procedura esecutiva immobiliare sui beni dell'imprenditore;
rilevata la presenza di un debito superiore a € 50.000 avuto riguardo al credito del procedente, all'esposizione nei confronti dell'erario e ai crediti portati in esecuzione nella procedura esecutiva rg 766/2018 Trib. Pavia (intervento di BCC NPLS pari a circa € 89.000);



rilevato che la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza è stata effettuata mediante invio all'indirizzo pec antoniolaboranti@pecimprese.it,

PQM

Dichiara aperta la liquidazione controllata di LABORANTI ANTONIO ALFONSO (C.F. e/o P.I. LBRNNL65R15G388J) con sede in PIAZZA QUATTRO NOVEMBRE 4 MILANO

nomina, quale giudice delegato alla procedura, la dott.ssa **Francesca Claris Appiani**;

nomina ai sensi dell'art. 270, comma 2, CCII, liquidatore della procedura la **dott.ssa Isabella Nana**, il quale, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, deve aggiornare l'elenco creditori e titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione a cui deve notificare la sentenza stessa e, entro 90 giorni dall'apertura della presente procedura, deve predisporre l'inventario dei beni e il programma di liquidazione, ai sensi dell'art. 272 CCII;

ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;

assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, essi devono trasmettere, a mezzo posta elettronica certificata, al liquidatore affinché predisponga lo stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;

ordina il rilascio di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che, ai sensi degli artt. 270, quinto comma, e 150 CCII, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata può essere iniziata sui beni compresi nella procedura, salva la possibilità del liquidatore di subentrare nella procedura esecutiva ai sensi dell'art. 216, decimo comma, CCII;

a precisazione di quanto sopra, **invita** il liquidatore a motivare dettagliatamente l'istanza di non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente, e a, una volta ottenuta l'autorizzazione del giudice al non subentro, attivarsi, anche tramite il debitore, affinché la stessa sia dichiarata improcedibile;

ordina la trascrizione della presente sentenza a cura del liquidatore, con riferimento ai beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto della liquidazione;

precisa che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;

precisa che le vendite sono effettuate con procedure competitive, trattandosi di principio inderogabile;

invita il liquidatore a riferire al giudice sullo stato della liquidazione con sintetiche relazioni semestrali e, al termine delle operazioni, a presentare il rendiconto della gestione che deve essere approvato dal giudice ai sensi dell'art. 275, terzo comma, CCII, il progetto di riparto, la cui esecuzione deve essere autorizzata dal giudice ai sensi dell'art. 275, quinto comma, CCII e attuata mediante il mandato di pagamento, e l'istanza per la chiusura della procedura;

dispone che il liquidatore apra un conto corrente intestato alla procedura e che tutti i pagamenti effettuati dal conto corrente intestato alla procedura devono essere eseguiti a fronte dell'autorizzazione del giudice e dell'emissione del mandato di pagamento emesso dal giudice;

raccomanda all'OCC, qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, di provvedere alle comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;

dispone, a cura della cancelleria, la pubblicazione della presente sentenza nell'apposita sezione del sito internet del Tribunale e **dispone la pubblicazione della sentenza presso il registro delle imprese**

Si comunichi alle parti e al liquidatore.

Pavia, 01/04/2026

Il Giudice estensore

Francesca Claris Appiani

Il Presidente

Erminio Rizzi

